

Modalità attuative delle regole fissate nella Sezione Operativa del DUP 2022/2024 riferite al “Nuovo Programma 100”

Sommario

Premessa	2
Definizione di regolarità tributaria	2
Il Nuovo Programma 100 del DUP 2022/2024	3
Oggetto delle verifiche	3
“Gruppi” e modalità di controllo	4
Gruppo “A”	4
Gruppo “B”	5
Gruppo “C”	6
Deroghe	7
Casi Particolari	7

Premessa

Nel corso dei precedenti esercizi finanziari, l'Amministrazione ha introdotto elementi di novità nei rapporti con i cittadini/contribuenti, stabilendo “*nuove regole*” con l'obiettivo di far crescere e migliorare la maturità di tali rapporti, nell'ottica di una maggiore trasparenza ed incisività dell'azione dell'Amministrazione.

Il Comune di Napoli, pertanto, porta avanti da diversi anni una serie di iniziative finalizzate all'instaurazione di rapporti e/o fornire e ricevere servizi e prestazioni, esclusivamente con soggetti in condizione di “*regolarità tributaria*”.

Definizione di regolarità tributaria

Per regolarità tributaria si intende: “*l'assenza di pendenze, nonché la corretta presentazione delle dichiarazioni tributarie nei termini previsti, sia per le entrate afferenti ai tributi comunali, sia per tutte le entrate extratributarie, anche se iscritte a ruolo*”.

Non necessariamente l'assenza di regolarità tributaria è correlata al mancato pagamento di tributi locali, potendosi piuttosto trattare di mancato adempimento di regole sancite da leggi o regolamenti che impongono un generico obbligo di fare (di norma, di tipo dichiarativo) al contribuente. Pertanto, il controllo in questione si differenzia dalla verifica prevista dall'articolo 15-ter del D.L. 34/2019, in quanto quest'ultima disposizione presenta un differente ambito applicativo oggettivo e soggettivo (riguardando esclusivamente il rilascio di atti autorizzativi o la presentazione di SCIA concernenti attività commerciali o produttive) e attiene ad una specifica tipologia di verifica (che riguarda unicamente la regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei richiedenti).

Lo schema di riferimento del Programma 100, introdotto per la prima volta nel 2008, è stato nel corso degli anni oggetto di alcune modifiche, in funzione di specifiche esigenze operative rappresentate dalle strutture organizzative, nonché in funzione di orientamenti espressi dal Consiglio Comunale rispetto all'esigenza di contemperare i diversi interessi in gioco. Nel 2015, la disciplina è stata oggetto di una complessiva riscrittura, anche al fine di organizzare i flussi informativi tra gli uffici, individuando 2 gruppi di rapporti in relazione ai quali erano previste modalità differenziate di verifica. In particolare, per tutti quei rapporti rientranti nel cd. “Gruppo A”, la verifica doveva essere effettuata prima dell'affidamento o della stipula del contratto, mentre per quelli che rientravano nel cd. “Gruppo B”, la verifica era effettuata a campione sulla base delle autocertificazioni di regolarità sottoscritte dai contribuenti.

Nella realtà operativa, si sono tuttavia registrate alcune difficoltà applicative, legate essenzialmente a due fattori:

- 1) la presenza di un numero consistente di verifiche da effettuare nell'imminenza della sottoscrizione dei contratti (casi tipici sono le verifiche richieste da parte dell'Area Risorse Umane per la sottoscrizione di contratti di lavoro, oppure le verifiche richieste dall'Area Welfare);
- 2) l'esigenza, in presenza di attività che prevedono fonti esterne di finanziamento, di rispettare tempi stringenti per l'utilizzo e la rendicontazione delle risorse assegnate, pena la perdita dei finanziamenti stessi.

Inoltre, in presenza di fattispecie puntuali che il Consiglio Comunale ha giudicato negli anni maggiormente meritevoli di tutela, sono state introdotte regole meno stringenti ai fini del rilascio dell'attestazione di regolarità. Ci si riferisce, in particolare, agli indirizzi che negli anni sono stati dettati in tema di attuazione del diritto all'abitazione.

Al fine di tenere conto di tali evidenze, in occasione dell'approvazione del DUP 2022/2024 è stata effettuata una complessiva rivisitazione della procedura, con l'intento di ridurre le difficoltà

operative, nelle more dell'adozione di uno o più strumenti normativi (regolamenti) con i quali possa essere rafforzata la disciplina di tale attività, tenendo comunque conto del tessuto sociale e produttivo del territorio.

Il Nuovo Programma 100 del DUP 2022/2024

Nella Sezione Operativa del DUP 2022/2024, Programma 04 "*Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali*", un intero paragrafo è dedicato a "Nuove regole per le verifiche tributarie", nel quale, come anticipato, si procede ad una sostanziale riscrittura della disciplina applicativa dei controlli.

In sintesi, le novità introdotte riguardano:

- l'oggetto dei controlli, che attengono alle entrate afferenti i tributi comunali e le entrate extratributarie, anche se iscritte a ruolo;
- la redistribuzione dei rapporti tra i due Gruppi A e B già in passato contemplati, utilizzando al contempo una maggiore precisione circa la designazione del singolo rapporto, nonché l'individuazione di una precisa tempistica per lo svolgimento dei controlli, con la previsione di obblighi puntuali da parte del contribuente di rendere ulteriori informazioni non ricavabili dai documenti già in possesso dell'Amministrazione;
- l'introduzione di un nuovo "Gruppo C", con regole di controllo peculiari;
- deroghe e casi particolari.

Nel prosieguo, a fini di semplificazione sono utilizzate le seguenti locuzioni:

- "Ufficio competente" designa il Servizio che procedere all'instaurazione del rapporto o al rilascio del provvedimento;
- "Ufficio di controllo" designa il Servizio dell'Area Entrate che gestisce la procedura di verifica del possesso della regolarità tributaria;
- "Ufficio tributario" designa il Servizio dell'Area Entrate responsabile del singolo tributo o dell'entrata extratributaria.

Oggetto delle verifiche

L'Ufficio di controllo effettua la verifica sulla base delle informazioni presenti nei *database* sia interni che esterni all'Amministrazione nel momento in cui perviene da parte dell'Ufficio competente la richiesta o nel momento in cui il contribuente presenta l'autocertificazione. Pertanto, l'eventuale rilascio dell'attestazione di regolarità tributaria ha efficacia limitatamente all'instaurazione del rapporto, non avendo di contro efficacia sanante rispetto ad irregolarità che dovessero essere successivamente riscontrate da parte dell'Ufficio tributario.

Sono oggetto di verifica di regolarità le seguenti entrate:

- 1) IMU;
- 2) Tassa Rifiuti;
- 3) Imposta di Soggiorno;
- 4) COSAP (fino all'anno di imposta 2020)
- 5) Canone Patrimoniale per Occupazione Suolo (a decorrere dall'anno di imposta 2021);
- 6) Canone Mercatale (a decorrere dall'anno di imposta 2021);
- 7) Sussistenza di procedure di riscossione coattiva.

Per le entrate di cui ai punti da 1) a 6), il mancato pagamento alle scadenze previste dalla normativa costituisce pendenza da sanare, perdurando la quale non sarà possibile rilasciare

l'attestazione di regolarità. Restano fermi eventuali regimi differenti previsti nei Regolamenti che disciplinano la singola entrata.

Per ciò che attiene ai procedimenti di riscossione coattiva di cui al punto 7), l'Ufficio di controllo verificherà, attraverso la procedura *MonitorEnti* di Agenzia delle Entrate, l'avvenuta notifica della cartella esattoriale. L'assenza di pagamento entro i termini costituisce pendenza da sanare, fatta salva l'eventuale attivazione di rateizzi.

Gli esiti delle verifiche non precludono comunque la successiva possibilità da parte dell'Ufficio tributario di attivare procedimenti per il recupero del dovuto che dovesse emergere da ulteriori accertamenti.

"Gruppi" e modalità di controllo

Preliminarmente, si rende indispensabile richiamare l'attenzione di tutti i Servizi affinché **sia espressamente riportato, nell'oggetto o nel corpo della richiesta, a quale Gruppo fra quelli contemplati dal presente documento fa capo il rapporto di cui è parte il contribuente per il quale occorre procedere a verifica.** In assenza di indicazioni, non potrà darsi luogo ad alcuna verifica.

Gruppo "A"

Fanno parte di tale Gruppo i rapporti di seguito elencati:

1. *Consulenti ed altri incarichi individuali, anche a titolo gratuito;*
2. *Contratti per lavori, prestazioni e acquisti:*
 - *Esecuzione lavori pubblici;*
 - *Prestazione di servizi;*
 - *Acquisti di beni e materie prime, con esclusione degli acquisti economici per i quali il Servizio Responsabile attesti il carattere di urgenza*

Prima dell'instaurazione del rapporto, l'Ufficio competente provvederà a richiedere la verifica all'Ufficio di Controllo, fornendo almeno i seguenti dati:

1. dati anagrafici o denominazione/ragione sociale;
2. Codice Fiscale / Partita IVA;
3. domicilio digitale (pec o e-mail);
4. recapito telefonico;
5. avvenuta verifica sulla intranet comunale di assenza di un'attestazione di regolarità in corso di validità.

Con riferimento al punto 5), al fine di evitare inutili duplicazioni di controlli, l'Ufficio di controllo, fermo restando il rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, procederà a rendere disponibile sulla intranet comunale l'elenco delle attestazioni di regolarità tributaria rilasciate, con indicazione della data di scadenza. L'elenco sarà aggiornato con cadenza mensile. Si rinvia a specifica successiva comunicazione in ordine ai tempi di attivazione.

L'Ufficio di controllo, riscontrata la presenza delle informazioni minime sopra richieste, provvederà a riscontrare la richiesta entro 30 giorni. In assenza anche di una delle informazioni predette, l'Ufficio di controllo provvederà a richiederle via pec all'Ufficio Competente. Se quest'ultimo non riscontra entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta, la stessa non potrà essere lavorata. In caso di risposta, il termine di 30 giorni decorre dal momento in cui sono acquisite le integrazioni.

Nel caso in cui l'Ufficio di controllo rilevi una possibile situazione di inadempienza da parte del contribuente, procede entro il medesimo termine di 30 giorni alla richiesta di chiarimenti indirizzando apposita comunicazione ai recapiti comunicati dall'Ufficio competente, dandone contestuale

comunicazione a quest'ultimo. La richiesta interrompe il decorso del termine, che riparte a decorrere dall'avvenuta ricezione del riscontro del contribuente da parte dell'Ufficio di controllo.

Il contribuente ha 10 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per riscontrare la richiesta di chiarimenti. In assenza di riscontro, l'Ufficio di controllo conclude la verifica con gli elementi conoscitivi a disposizione.

Qualora entro il medesimo termine il contribuente produca i chiarimenti richiesti, l'Ufficio di controllo provvede entro 30 giorni dalla ricezione dei chiarimenti al completamento delle verifiche. Il termine può essere sospeso per una sola volta, qualora l'Ufficio di controllo ravvisi la necessità di acquisire ulteriore documentazione. In ogni caso, la verifica si conclude entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta formulata da parte dell'Ufficio competente.

Durante questa fase, al fine di ridurre i tempi di riscontro, assume importanza fondamentale l'atteggiamento proattivo dell'Ufficio competente, che auspicabilmente affiancherà l'Ufficio di controllo nell'attività di stimolo nei confronti del contribuente rispetto alla definitiva soluzione delle problematiche riscontrate.

Ai sensi dell'articolo 41 della L. 445/2000, **l'attestazione di regolarità tributaria rilasciata dall'Ufficio di Controllo ha validità di 6 mesi dal rilascio** e può essere utilizzata anche per altri rapporti facenti capo ad altri Servizi, sempre riferiti al medesimo contribuente. La proroga e il rinnovo del contratto sono considerati nuovi rapporti.

Gruppo "B"

Fanno parte di tale Gruppo i rapporti di seguito elencati:

1. *CILA/SCIA/Permesso di Costruire;*
2. *SCIA/Autorizzazioni riferite a attività commerciali e produttive;*
3. *Licenze taxi e NCC;*
4. *Richieste di erogazione di servizi pubblici a domanda individuale;*
5. *Provvedimenti di politiche per la casa:*
 - 5.1. *Assegnazioni alloggi;*
 - 5.2. *Voltura alloggi ERP;*
 - 5.3. *Cambi alloggi ERP;*
 - 5.4. *Sanatoria assegnazione alloggi ERP.*
6. *Altri provvedimenti:*
 - 6.1. *Permessi di sosta per residenti;*
 - 6.2. *Occupazioni di suolo pubblico;*
 - 6.3. *Condominio edilizio;*
 - 6.4. *altri provvedimenti in ambito edilizio;*
7. *Certificazioni destinazioni d'uso*
8. *Contratti per acquisti economici caratterizzati dall'urgenza*
9. *Contributi a favore di terzi rientranti nel welfare.*

L'instaurazione di tali rapporti non è subordinata al preventivo controllo tributario.

Il contribuente è tenuto a rendere all'Ufficio competente, nella fase precedente all'attivazione del rapporto, un'apposita "*dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà*", ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000 n° 445, redatta sulla modulistica allegata al presente atto (*allegato A*), riguardante la propria situazione nei confronti del Comune di Napoli relativamente alle entrate oggetto della verifica tributaria.

Qualora il contribuente dichiari di non essere adempiente, la verifica di regolarità rientra automaticamente nel Gruppo "A". Pertanto, nelle more del rilascio di apposita attestazione di regolarità da parte dell'Ufficio di controllo, l'Ufficio competente non può procedere all'instaurazione del rapporto.

L'Ufficio competente provvede alla trasmissione all'Ufficio di controllo, con cadenza trimestrale¹ compilando l'apposito foglio elettronico (*allegato B*), gli elenchi dei nominativi dei contribuenti con i quali sono instaurati i rapporti, fornendo per ciascuno di essi almeno domicilio digitale (pec o e-mail). In mancanza di tali informazioni, l'Ufficio di controllo non attiverà la verifica, non avendo un seti minimo di informazioni su cui poter procedere.

L'Ufficio competente provvederà, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre, all'inserimento di tutti i nominativi ricompresi negli elenchi pervenuti da tutti i Servizi in un foglio elettronico complessivo e all'estrazione, con modalità casuali, dei nominativi da sottoporre a verifica.

La verifica sul campione estratto sarà effettuata nei successivi 60 giorni. Il campione dovrà riguardare almeno 1/10 dei soggetti inseriti nel foglio elettronico complessivo, e comunque non potrà eccedere 100 unità. In ogni caso, la verifica può avvenire anche in maniera mirata, qualora ciò sia richiesto dall'Ufficio competente, fermo restando il contingente complessivo di 100 unità.

In presenza di situazioni per le quali l'Ufficio di controllo riscontri l'esigenza di chiarimenti, inviterà il soggetto interessato a chiarire ed eventualmente regolarizzare la propria posizione, secondo le regole procedurali del Gruppo A.

Nel caso di conferma di assenza di regolarità, l'Ufficio di controllo chiederà all'Ufficio competente di fornire copia della "*dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà*" (in formato elettronico) e, nell'ipotesi di rilevata falsa dichiarazione di cui sopra, valuterà l'attivazione delle procedure previste dall'articolo 76 del DPR n° 445/2000, tenendo conto dei principi di leale collaborazione e di buona fede.

Gruppo "C"

Fanno parte di questo Gruppo i rapporti di seguito elencati:

1. *Contratti di lavoro (inclusi staff), incarichi istituzionali, amministratori e revisori delle società partecipate, componenti commissioni, organi di revisione e nuclei di valutazione;*
2. *Altre prestazioni erogate in tema di politiche per la casa, diverse rispetto a quelle rientranti nel Gruppo B;*
3. *Contributi a favore di terzi, diversi da quelli rientranti nel Gruppo B.*

L'instaurazione di tali rapporti non è subordinata al preventivo controllo tributario, ma costituisce il presupposto per un successivo controllo puntuale.

Il contribuente è tenuto a rendere all'Ufficio competente, nella fase precedente all'attivazione del rapporto, un'apposita "*dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà*", ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000 n° 445, redatta sulla modulistica allegata al presente atto (*allegato C*), riguardante la propria situazione nei confronti del Comune di Napoli relativamente alle entrate oggetto della verifica tributaria e contestuale richiesta di compensazione volontaria per le eventuali somme a debito che dovessero emergere in fase di verifica con i crediti vantati nei confronti del Comune di Napoli.

Qualora il contribuente dichiari di non essere adempiente, la verifica di regolarità rientra automaticamente nel Gruppo "A". Pertanto, nelle more del rilascio di apposita attestazione di regolarità da parte dell'Ufficio di Controllo, l'Ufficio Competente non può procedere all'instaurazione del rapporto.

A differenza di quanto avviene per i rapporti rientranti nel Gruppo "B", l'Ufficio di controllo non procede a verifica a campione, bensì effettua il controllo puntuale di quanto dichiarato dal contribuente. Pertanto, in presenza di una possibile situazione di inadempienza da parte del

¹ In prima applicazione, tenuto conto che le nuove modalità di gestione delle verifiche entrano in vigore a decorrere dal 1 dicembre 2022, solo per la prima verifica occorrerà considerare 4 mesi, ossia il mese di dicembre 2022 e i primi 3 mesi del 2023

contribuente, per questi rapporti trova applicazione il procedimento già illustrato in corrispondenza dei rapporti rientranti nel Gruppo "A".

Qualora, al termine della verifica, dovesse essere confermata la situazione di irregolarità, qualora riguardi il mancato pagamento di tributi sarà attivata d'ufficio la compensazione, sulla base della dichiarazione espressa di volontà del contribuente contenuta nella dichiarazione sostitutiva presentata all'atto dell'instaurazione del rapporto, a valere sulle somme a qualsiasi titolo dovute dall'Amministrazione al contribuente, incluse quelle riferite al rapporto instaurato dall'Ufficio Competente.

Nel caso in cui l'importo compensato non dovesse risultare sufficiente a coprire il debito, ciò determinerà l'assenza di regolarità. Pertanto, come già visto per i rapporti rientranti nel Gruppo "B", l'Ufficio di Controllo chiederà all'Ufficio Competente di fornire copia della "*dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà*" (in formato elettronico) e valuterà l'attivazione delle procedure previste dall'articolo 76 del DPR n° 445/2000, tenendo conto dei principi di leale collaborazione e di buona fede.

Deroghe

Come già avveniva in passato, con il DUP sono state individuate fattispecie di possibile deroga al sistema dei controlli come sopra richiamato. Le fattispecie, oggi definite in maniera più precisa, sono le seguenti:

- è riconosciuta all'Assessore competente (ossia, all'Assessore di riferimento del ramo di attività dell'Ufficio Competente), qualora valuti ricorrente un interesse dell'Amministrazione, la facoltà di richiedere all'Ufficio Competente di attivare il rapporto prima che si concludano le verifiche;
- in casi eccezionali debitamente motivati, esclusivamente al fine di ottemperare a obbligazioni tassativamente regolate dalla legge o per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente, l'Assessore competente può richiedere l'attivazione del rapporto anche in caso di esito negativo della verifica. In questo caso, la deroga, che potrà essere anche parziale, avrà in ogni caso valore esclusivamente rispetto all'instaurazione del rapporto e non potrà comunque essere estesa ad altre verifiche eventualmente già avviate sul medesimo soggetto. Resta comunque fermo l'obbligo per l'interessato di concludere la collaborazione procedendo alla corretta iscrizione in banca dati ed ottemperando agli obblighi dichiarativi;
- è riconosciuta alla Giunta Comunale la facoltà di individuare con apposita deliberazione, su proposta dell'Ufficio Competente, tipologie di rapporti per i quali procedere alla concessione di deroga totale o parziale, previa valutazione dell'interesse pubblico coinvolto.

L'Ufficio di controllo e gli Uffici Tributarî procederanno in ogni caso all'attivazione di tutti i procedimenti finalizzati all'eventuale recupero delle somme evase e/o eluse.

Non sono, inoltre, soggetti a verifica:

- 1) le società partecipate *in house* dal Comune di Napoli;
- 2) i soggetti per i quali l'instaurazione del rapporto risulta obbligatorio;
- 3) i soggetti che effettuano donazioni o altre liberalità in favore del Comune.

Casi Particolari

Disciplina specifica per gli eletti

Ai sensi dell'articolo 63 del TUEL comma 1 numero 6, non può ricoprire la carica di sindaco, consigliere comunale e consigliere municipale colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Comune è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito tributario liquido ed esigibile abbia ricevuto invano cartella di pagamento (o altro atto equivalente), divenuta definitiva per il contribuente.

Al fine di evitare la decadenza per incompatibilità, l'Ufficio competente avvierà all'atto dell'elezione e successivamente a metà mandato richiesta di verifica sulla posizione dell'eletto. Qualora dovessero emergere anomalie o inadempienze, l'Ufficio di controllo inviterà l'eletto, previa comunicazione, a chiarire ed eventualmente sanare la propria situazione.

Qualora fosse riscontrata la situazione di cui alla norma in precedenza richiamata, l'Ufficio di Controllo comunicherà la situazione di incompatibilità all'Ufficio competente.

Verifiche art. 80 D. Lgs. 50/2016

Ai sensi dell'articolo 80 del d.lgs. 50/2016, un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei tributi. L'ambito applicativo di tale norma si estende anche ai tributi locali, come chiarito dal Giudice Amministrativo (CdS, IV, 9.12.2020, n. 7789).

Da ultimo, con decreto del 28/09/2022, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 239 del 12/10/2022, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito cosa debba intendersi per "violazione grave definitivamente accertata". Più precisamente:

- per "violazione", ai sensi dell'art. 2 del decreto, si intende l'inottemperanza agli obblighi, relativi al pagamento di imposte e tasse derivanti da notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo o liquidazione degli uffici, nonché dalla notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie (queste ultime, sia pur limitate all'attività di controllo sulle dichiarazioni fiscali);
- per "grave", si intende una violazione il cui importo, con esclusione di sanzioni e interessi, risulti pari o superiore al 10% del valore dell'appalto e comunque non deve essere inferiore a 35.000 euro;
- per "definitivamente accertata", si intende una violazione per la quale siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all'obbligo di pagamento e l'atto impositivo o la cartella di pagamento non siano stati tempestivamente impugnati.

Le suddette verifiche possono in parte sovrapporsi a quelle previste con riferimento ai rapporti rientranti nel Gruppo "A", per i quali l'istruttoria svolta ha un respiro più ampio, secondo la definizione di regolarità tributaria che si è prospettata all'inizio. Di contro, qualora l'Ufficio Competente fosse interessato a inoltrare una richiesta riferibile unicamente all'ambito applicativo dell'articolo 80 d.lgs. 50/2016, ciò dovrà essere puntualmente esplicitato nella richiesta.

La disciplina di cui al presente documento trova applicazione nei confronti delle richieste di verifica che saranno protocollate a decorrere dal 1° dicembre 2022.